



# *Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

## *Direzione Generale della Produzione Industriale*

VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

VISTO l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

VISTA la delibera del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono state emanate le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge citato;

VISTO il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

VISTE le circolari esplicative del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 38522 del 15 dicembre 1995, n. 37835 dell'8 marzo 1996, n. 38175 del 30 aprile 1996, n. 36157 del 19 giugno 1996, n. 38605 dell'1 agosto 1996, n. 39048 del 4 dicembre 1996 e n. 247255 dell'8 maggio 1997;

VISTA la domanda di agevolazione

nr. 13632/97

della ditta: **SURFRIGO INTERNATIONAL S.R.L.**

con sede legale: **POMEZIA (RM)**

presentata il: **21.12.1996**

sulle risorse finanziarie dell'anno: **97**

per un programma di investimenti nell'ambito della propria unità produttiva ubicata in:  
**POMEZIA (RM);**

VISTE le positive risultanze istruttorie in merito alla domanda di cui sopra, trasmesse dalla Banca Concessionaria: **Mediocredito di Roma SpA**, i cui contenuti sono di seguito riassunti:

- tipo di iniziativa: **"ampliamento"**;
- dimensione dell'impresa richiedente: **"grande"**;
- impresa artigiana: **"NO"**;
- settore di attività: **"estrattivo e manifatturiero"**;
- codice classificazione ISTAT '91: **29 23.1;**

- iniziativa ammissibile al cofinanziamento dell'Unione Europea: "NO";
- unita' produttiva in area Obiettivo: 2;
- unita' produttiva in area ammessa alla deroga ex art. 92.3.c del Trattato di Roma: "SI";
- misura massima consentita dell'agevolazione per dimensione di impresa ed ubicazione dell'unita' produttiva: 10,0 % ESN + 0,0 % ESI;
- investimenti ammissibili in via provvisoria:

a) Progettazione e studi	L.	67.000.000
b) Suolo aziendale	L.	0
c) Opere murarie e assimilate	L.	459.600.000
d) Macchinari, impianti e attrezzature	L.	3.153.100.000
<b>TOTALE</b>	<b>L.</b>	<b>3.679.700.000</b>

VISTO il decreto ministeriale n. 34731 del 30/06/1997 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 415/92 già richiamato;

CONSIDERATO che, sulla base delle risorse disponibili per la regione LAZIO, la domanda stessa e' collocata nella graduatoria relativa alla medesima regione in posizione n. 37, utile per la concessione delle agevolazioni nella misura del 68,0 % di quella massima consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unita' produttiva;

## D E C R E T A

### Art. 1

1. Per la realizzazione del programma di investimenti oggetto della sopracitata domanda di agevolazione e' concesso in via provvisoria alla ditta, di cui alle premesse, un contributo in conto capitale di L. 354.420.000, pari al 68,0 % della misura massima consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unita' produttiva.

### Art. 2

1. Le agevolazioni concesse sono rese disponibili presso la Banca concessionaria, secondo le modalita' di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, in tre quote annuali di L. 118.140.000 ciascuna, secondo il seguente piano:

- a) prima quota, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del d.m. di formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili;
- b) seconda quota, alla stessa data dell'anno successivo;
- c) terza quota, alla stessa data del secondo anno successivo.

Ciascuna delle tre quote e' erogata dalla Banca concessionaria alla ditta beneficiaria secondo le modalita' di cui al comma 2 del citato art. 7.

### Art. 3

1. La ditta beneficiaria delle agevolazioni e' obbligata a:



a) dichiarare alla banca concessionaria, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per il programma di investimenti oggetto della presente concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti ed istituzioni pubbliche;

b) non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla relativa data di entrata in funzione;

c) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, nonché operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia ambientale;

d) ultimare l'iniziativa entro 48 mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di agevolazioni e trasmettere alla Banca concessionaria la documentazione finale di spesa di cui all'art. 9 del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527, entro sei mesi dalla data di detta ultimazione;

e) comunicare alla Banca concessionaria, entro un mese dal ricevimento del presente decreto o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni, le date di ultimazione del programma e di entrata in funzione dei beni agevolati e di entrata a regime degli impianti;

f) osservare le specifiche norme settoriali, anche comunitarie;

g) non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della classificazione delle attività economiche ISTAT '91 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma agevolato;

h) restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorate degli interessi legali relativi al periodo intercorrente dalla data dell'erogazione alla data della restituzione, a seguito di provvedimenti di revoca delle agevolazioni, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi di restituzione delle somme erogate.

2. Le agevolazioni sono in tutto o in parte revocate nel caso di mancato adempimento, da parte della ditta beneficiaria, agli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d), e) f) e g) del comma 1, oltre che nei casi in cui siano accertate gravi inadempienze della ditta beneficiaria stessa agli ulteriori obblighi imposti dal d.m. più volte citato, fatti salvi gravi e giustificati motivi derivanti da cause di forza maggiore.

3. Le agevolazioni sono inoltre revocate qualora, calcolati i primi due indicatori di cui all'art. 6 comma 4, del citato d.m. n. 527/95 alla data di entrata a regime dell'iniziativa agevolata o, comunque, non oltre 24 mesi dopo l'entrata in funzione della stessa, la media degli scostamenti di detti indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria superi i 30 punti percentuali in diminuzione.

#### Art. 4

1. Ai fini del presente decreto e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 ed alle circolari citate in premessa.

2. Eventuali variazioni di ragione sociale della ditta beneficiaria o cessione a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate alla banca concessionaria, per il preventivo assenso da parte di questo Ministero, fermo restando l'obbligo dei nuovi soggetti a sottoscrivere gli impegni di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente decreto.

**Art. 5**

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono posti a carico dell'apposita sezione del Fondo, istituito dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di cui al comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. I predetti oneri sono determinati in via provvisoria; con successivo provvedimento si provvederà alla concessione definitiva delle agevolazioni, i cui oneri, ai sensi del comma 2, lettera d) dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e del comma 14 dell'art. 2 del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527, non potranno essere aumentati rispetto a quelli assunti con il presente decreto.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(G. Visconti)

